

**IN BREVE n. 035-2012**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

### **SPESA PUBBLICA** da -Dialoghi sull'economia-

La spesa pubblica si divide in

- la spesa che funziona
- gli sprechi, compreso l'istituto di "parassitologia"
- i bisogni non soddisfatti, in particolare il welfare.

*Quanto ci sarebbe da dire sul fare e non fare...ma quanti poi faranno e non faranno...?*

### **ITALIANI e SPERANZE DI VITA, MA QUALI?** - Marco Perelli Ercolini

Dati INPS (La mortalità dei percettori di rendita in Italia): nel 1040 le speranze di vita dei pensionati saranno 88 anni per gli uomini e 92 per le donne, attualmente 84 per gli uomini e 88 per le donne.

Si vivrà di più...e un merito va riconosciuto senz'altro ai medici italiani e all'attuale nostro sistema sanitario, molto invidiato da tanti Paesi.

Contro questa bomba demografica sulla tenuta della Casse previdenziali un aiuto all'equilibrio del sistema viene dal "contributivo" ....ma quali saranno gli assegni di pensione e soprattutto con quale potere di acquisto? Inoltre l'attuale -sociale- è adeguato all'impatto di questo esercito di anziani?

Con indici di sostituzione tra ultima retribuzione e primo rateo di pensione col massimo dell'anzianità contributiva ben sotto al 50%, molta enfasi è stata data ai fondi pensione, come vera panacea a futuro sostegno del reddito nell'età postlavorativa, venendo meno una -adeguatezza- dell'assegno di pensione obbligatoria stretta dalla morsa della sostenibilità e minata sin dall'inizio da un accesso tardivo nel mondo del lavoro, dalla molta precarietà nella vita lavorativa con grossi buchi contributivi e, infine, come detto, limata dagli indici di rendimento in un sistema previdenziale che esige altissimi contributi previdenziali: INPS e INPDAP 33%, un terzo della busta paga!

Sui Fondi pensione siamo sempre stati scettici, vedendoli come un istituto di molte promesse, ma con nessuna certezza.

Il 4 agosto, si è letto sul Corriere della sera: ....il "vecchio" Tfr batte ancora i fondi pensione...negli ultimi 5 anni la rivalutazione della liquidazione è doppia rispetto agli investimenti gestiti dagli intermediari finanziari.

In particolare, l'articolista Sergio Bocconi scrive:

"Fatto 100 l'anno Duemila, i fondi negoziali (il 18% circa dei fondi del nostro Paese è rappresentato da quelli pensione, che in Italia sono ancora esclusivamente negoziali, cioè di categoria) hanno chiuso il 2011 cumulando un rendimento del 27,1% contro una rivalutazione del Tfr (esente da rischi) pari al 34,8%. Facendo riferimento solo agli ultimi cinque anni, quelli cioè successivi alla

crisi avviata nel 2007, la rivalutazione del Tfr è stata del 14,6%, pari quindi al doppio di quanto hanno reso i fondi pensione di categoria”.

Gli unici che guadagnano coi fondi pensione sono, infatti, i gestori!

Sono troppi anni che i mercati finanziari hanno una tendenza negativa....quanti anni, ammesso il risorgere dell'economia, sono necessari al recupero dei punti persi?

In campo previdenziale attenzione agli investimenti, l'errore si ripercuote nel futuro previdenziale talvolta in modo molto pesante...non si può azzardare: meglio un uovo oggi, che una gallina domani.

Insomma, attenti negli investimenti alla cosiddetta tosatura delle pecore....

Ed ecco la triste prospettiva: un esercito di anziani poveri, alcuni o forse purtroppo tanti molto poveri.

## **DALLA CASSAZIONE e CTR**

### **Va sempre giustificato il trasferimento del familiare del disabile**

E' illegittimo il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap anche non grave, qualora l'azienda non abbia prodotto alcun motivo che, in un bilanciamento degli interessi, possa giustificare la perdita di cure da parte del soggetto debole.

In particolare, il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso (articolo 33 comma 5 della legge 104/92) non può subire limitazioni anche allorquando la disabilità del familiare non si configuri come grave risultando la sua inamovibilità - nei termini in cui si configuri come espressione del diritto all'assistenza del familiare comunque disabile - giustificata dalla cura e dall'assistenza da parte del lavoratore al familiare con lui convivente, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro - a fronte della natura e del grado di infermità (psico-fisica) del familiare - specifiche esigenze datoriali che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.

*Corte di Cassazione sez. Lavoro - Sentenza numero 9201 del 7 giugno 2012*

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE LAVORO Sentenza n. 9201 del 7.07.2012  
(documento 140)**

### **Rettifiche rendite catastali - Valida la retroattività**

Le sentenze definitive che rettificano le rendite catastali hanno effetto retroattivo e permettono al Comune il recupero dell'Ici non versata per gli anni pregressi e al contribuente di richiedere il rimborso in caso abbia pagato in eccesso.

*Commissione tributaria regionale di Bari sezione staccata di Lecce - Sentenza numero 50 dell'11 maggio 2012*

### **E' peculato se il medico ospedaliero non versa il corrispettivo per l'intramuraria**

Risponde per peculato (art.314 del codice penale ) il medico che in intramuraria, dopo aver riscosso l'onorario dal paziente, non versa all'amministrazione ASL il 20% della tariffa applicata secondo quanto pattuito tra medico e azienda sanitaria nel rispetto della legge, appropriandosene.

In particolare:

*la qualifica di pubblico ufficiale deve essere attribuita a qualunque pubblico dipendente che prassi e consuetudine mettano nelle condizioni di detenere denaro pubblico*

*Corte di Cassazione sez. VI penale - Sentenza numero 25255 del 26 giugno 2012*

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE VI pen. - Sentenza n. 25255 del 26.06.2012  
(documento 141)**

## **FOTOVOLTAICO E ABITAZIONI SINGOLE** da Sole 24 ore del 27.08.2012

La produzione di energia elettrica con un impianto asservito all'immobile destinato a singola abitazione, essendo essenzialmente finalizzata all'autoconsumo, non prevede che l'energia sia ceduta alla rete. Diversamente dal condominio, quando la cessione avviene, non è mai considerata attività di impresa. Quindi, a prescindere dalla natura dell'incentivo percepito (tariffa premio per l'autoconsumo e tariffa omnicomprensiva per l'energia ceduta):

- l'eventuale cessione alla rete di elettricità in eccesso non è soggetta a IVA
- entrambe le tipologie tariffarie sono rilevanti ai fini reddituali e devono essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi (Unico 2012, persone fisiche, quadro RL, rigo RL15), tra i redditi diversi.

Tali tariffe non scontano la ritenuta del 4% applicata dal Gse.

## **COL CONTRIBUTIVO CONVIENE ANCORA IL RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA ?**

Difficile fare delle previsioni a lunga scadenza dati i continui cambiamenti normativi che non sempre rispettano i diritti acquisiti.

Comunque va tenuto che con le modifiche introdotte dalla legge 247/2007 il riscatto dei periodi di studio per coloro che si trovano in regime contributivo è utile sia ai fini della misura che ai fini del diritto. In precedenza valeva solo per la misura avendo maturato i 40 anni di contribuzione effettiva. Va tenuto presente che per quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 dal DLgs 184/1997

5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. **La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.**

la rivalutazione del montante per questi periodi, utile per il calcolo del trattamento di pensione, matura dalla data di inoltro della domanda di riscatto e che i contributi versati sono totalmente deducibili ai fini fiscali e pertanto non depauperate dal fisco, ma col beneficio di un recupero immediato nella denuncia dei redditi in base all'aliquota marginale.

## **DONNE COL CONTRIBUTIVO IN PENSIONE A 57 ANNI MA ENTRO IL 2015**

Nessuna novità (né interpretativa né di slittamento del termine ultimo del 31 dicembre 2015) per il pensionamento delle lavoratrici con 57 anni di età e 35 di contributi con opzione al sistema interamente contributivo.

Infatti rimane fermo quanto enunciato dall'INPS con la circolare 35: la pensione con sistema di calcolo interamente contributivo in base alla legge 243/2004 (57 anni di età e 35 anni di minimo contributivo oltre gli aumentati previsti per le speranze di vita) deve avere decorrenza entro il 31 dicembre 2015. Non basta dunque la titolarità del diritto avendo maturato i requisiti di età e anzianità contributiva entro il 2015, ma deve avere -decorrenza- entro tale data e pertanto vanno ulteriormente aggiunti i mesi dovuti alla finestra previsti dalla normativa preFornero.

Ricordiamo come l'uscita con notevole anticipo dal mondo del lavoro rispetto gli attuali requisiti, avviene a fronte di un notevole abbattimento dell'assegno di pensione.

**Vedi anche BREVI 12 e 15 del 2012**

## **MEDICI: ATTENTI ALLE DIMISSIONI PRECOCI**

Secondo la Cassazione sezione IV penale (sentenza numero 27043 del 10 luglio 2012) risponde per colpa medica il sanitario di P.S. che omette ulteriori accertamenti in presenza di diagnosi dubbia e dimette il paziente invitandolo a ritornare in caso di persistenza o ricomparisse la patologia.

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE IV pen. - sentenza n. 27043 del 10.07.2012  
(documento 142)**

## **FISCO e MATERNITA' - L'INDENNITA' PUO' ESSERE ESENTE**

Quando l'indennità di maternità non sostituisce la mancata percezione di altro reddito è esente dall'imposizione fiscale, non assumendo, in base al principio stabilito dall'articolo 6 del Tuir, valenza reddituale per chi la consegue.

Art. 6 comma 2. - I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

## **LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AUTONOMO**

Secondo la Cassazione (sentenza 3863/2011) ha natura di lavoro subordinato la prestazione resa con soggezione alle direttive impartite dal datore di lavoro che si sostanzino

- nella puntuale fissazione delle mansioni
- della definizione di un preciso orario di lavoro e dei turni connessi.

Secondo la Cassazione (sentenza 16254/2011) l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione e l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva.

In una altra sentenza della Cassazione (sentenza 9054/2011) ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorrerebbe fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a scadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono però essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione.